LEGGE N. X SUI DIRITTI IN MATERIA GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA, DOGANALE E NOTARILE E CHE INTEGRA LA LEGISLAZIONE SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

(22 Agosto 2025)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER
LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 13 maggio 2023;
- vista la *Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, N. CCLXXIV, del 25 novembre 2018 e successive modifiche;
- vista la *Legge sulle fonti del diritto,* N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
- vista la *Legge sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano* N. CCCLI, del 16 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la *Legge sulle persone giuridiche*, N. DL, del 5 dicembre 2022;
- vista la *Legge sulla disciplina della circolazione stradale,* N. LXII del 22 giugno 1970 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il *Regolamento per la circolazione degli autoveicoli* promulgato con Decreto N. CCLXXVIII, del 12 giugno 1997;

ha promulgato la seguente

LEGGE

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1

1. E' stabilito il pagamento di diritti a favore del Governatorato per il compimento di determinati atti, compreso il rilascio di autorizzazioni, attestazioni, documenti e servizi, effettuati dagli Uffici e Servizi del medesimo, e per l'introduzione di merci in esenzione doganale e da imposte nello Stato della Città del Vaticano e nelle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato del Laterano e successive modifiche e accordi.

2. Parimenti sono dovuti al Governatorato i diritti relativi agli atti inerenti

l'attività giudiziaria e l'attività notarile.

Articolo 2

1. Sono esenti dal pagamento dei diritti previsti dalla presente legge gli atti compiuti nell'interesse diretto del Sommo Pontefice e per gli organismi dello Stato della Città del Vaticano.
2. Sono esenti dal pagamento dei diritti previsti dagli articoli 5, 8, e 9 della presente legge, fatta comunque salva l'applicazione dei diritti previsti dalla lettera c), o) ed n) della Tabella V, gli atti compiuti nell'interesse diretto degli Em.mi Signori Cardinali e degli organismi della Santa Sede.
3. Il Presidente del Governatorato potrà determinare, con apposita disposizione amministrativa, l'eventuale esenzione, definitiva o temporanea, di atti compiuti nell'interesse di altre Istituzioni o Enti.

Articolo 3

1. L'aggiornamento delle Tabelle di cui agli articoli che seguono, come le modifiche, le integrazioni e la soppressione o l'introduzione di nuovi diritti è di competenza del Presidente del Governatorato, che provvede con apposita ordinanza.
2. Le modalità di riscossione dei diritti di cui alla presente legge, compresa la modalità telematica, l'assolvimento in modo virtuale e l'eventuale emissione di marche e bolli, materiali o digitali, se non previste dalla presente legge sono stabilite con disposizione del Presidente del Governatorato.

TITOLO II
Diritti in materia giudiziaria

Articolo 4

1. I diritti di segreteria degli atti in materia giudiziaria sono determinati alla Tabella I, allegata alla presente legge.

2. I diritti di copia degli atti in materia giudiziaria, civile, penale ed amministrativa, sia cartacei che digitali, sono determinati con decreto del Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

TITOLO III
Diritti in materia amministrativa

Articolo 5

1. I diritti di segreteria relativi al rilascio di documenti, certificati, attestazione e copie conformi di stato civile ed anagrafe sono determinati alla Tabella II, allegata alla presente legge, e decorrono dal 1° gennaio 2026.

2. I diritti di segreteria per l'iscrizione annuale al Registro delle persone giuridiche di cui alla *Legge sulle persone giuridiche*, n. DL del 5 dicembre 2022 sono determinati in euro 10 e decorrono dal 1° gennaio 2026.

3. I diritti di segreteria per la partecipazione alle procedure selettive mediante Albo e alle procedure selettive pubbliche, svolte dal Governatorato, sono determinati alla Tabella II, allegata alla presente legge, e decorrono dal 1° gennaio 2026.

TITOLO IV
Diritti in materia di circolazione stradale e revisione delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni della normativa sulla circolazione stradale

Articolo 6

1. I diritti di segreteria per il rilascio di attestazioni, patenti, licenze e documenti per la circolazione e per gli autoveicoli sono determinati alla Tabella III, allegata alla presente legge, e decorrono dal 1° gennaio 2026.

2. Per le vidimazioni annuali della licenza di circolazione l'importo è calcolato moltiplicando la potenza massima del motore espressa in KW per i moltiplicatori indicati nelle tabelle per le rispettive categorie di veicoli.

3. Qualora non venga espressa la potenza in KW ma solo in CV l'importo è calcolato moltiplicando la potenza in CV per i moltiplicatori indicati nelle tabelle per le rispettive categorie di veicoli.

4. Tutti i veicoli a trazione totalmente elettrica sono esentati dal dover corrispondere i diritti di cui al presente articolo.

5. I veicoli a trazione ibrida dovranno corrispondere i diritti relativi alla potenza del solo motore termico.

Articolo 7

1. In tutti i procedimenti concernenti le trasgressioni alle norme sulla

circolazione stradale si applicano le sanzioni pecuniarie previste nella Tabella IV, allegata alla presente legge e decorrono, unitamente alle disposizioni contenute nel presente articolo, dal 1° dicembre 2025.

2. Alla Legge n. LXII sulla disciplina della circolazione stradale del 22 giugno 1970 l'art. 9, lett. a) è sostituito dal seguente testo:

«*a) nelle aree contrassegnate da segnaletica orizzontale di colore blu e segnaletica verticale recante la previsione di limitazione oraria, la sosta è consentita, se non diversamente indicato, per la durata di novanta minuti facendosi comunque obbligo all'utente di indicare l'orario di arrivo mediante "disco orario" ovvero altro idoneo mezzo chiaramente visibile dall'esterno;* ».

3. Alla Legge n. LXII sulla disciplina della circolazione stradale del 22 giugno 1970 è aggiunto l'art. 9-*quinquies* nel seguente testo:

«Art. 9 quinquies. *Nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato del Laterano e successive modifiche e integrazioni è fatto divieto a tutti i veicoli di sostare nelle aree destinate alla ricarica dei mezzi elettriche, impedendo o intralciando l'uso da parte dei veicoli autorizzati.*

La sosta nelle aree destinate alla ricarica dei veicoli elettrici è consentita ai soli veicoli elettrici e ibridi per il solo periodo strettamente necessario alla ricarica totale o parziale: il divieto di sosta decorre dopo 15 minuti dalla conclusione del processo di ricarica.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nella Tabella IV, riguardante le trasgressioni alla disciplina sulla circolazione stradale, e la sanzione accessoria della rimozione del veicolo o della applicazione del dispositivo di blocco delle ruote».

4. Alla Legge n. LXII sulla disciplina della circolazione stradale del 22 giugno 1970 è aggiunto l'art. 9-*sexies* nel seguente testo:

«Art. 9 sexies. *Il Corpo della Gendarmeria o la Direzione delle Infrastrutture e Servizi, anche su indicazione del Presidente del Governatorato, può posizionare, come segnali stradali complementari, elementi e dispositivi di segnalamento per definire aree pedonali, parcheggi riservati, zone di cantiere o delimitare le zone di parcheggio e comunque per impedire la sosta in aree non consentite.*

Tali dispositivi e i dissuasori di sosta devono armonizzarsi con gli arredi stradali e possono assumere forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni, fioriere e cassonetti, anche integrati con gli altri

sistemi di arredo le cui forme, dimensioni e materiali, tali da esercitare l'azione di reale segnalazione o di impedimento alla sosta, saranno determinate dalla Direzione delle Infrastrutture e Servizi di concerto con il Corpo della Gendarmeria.

La Direzione delle Infrastrutture e Servizi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione provvederà alla riqualificazione del livello di visibilità e catarifrangenza di tutta la segnaletica già presente nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato del Laterano

L'utente ha sempre l'obbligo, senza alcuna esimente, di conservare il controllo del proprio veicolo anche durante la manovra e compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza proprie e altrui, in particolar modo assicurando in ogni tempo e condizione l'arresto tempestivo del veicolo dinnanzi a qualsiasi ostacolo visibile o prevedibile.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista nella Tabella IV ».

TITOLO V
Diritti in materia doganale

Articolo 8

Per i servizi resi dal Servizi doganali e transito merci, per i benefici tributari in relazione alla Convenzione doganale del 30 giugno 1930 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicati i diritti di segreteria previsti dalla Tabella V, allegata alla presente Legge, che si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2025.

TITOLO VI
Diritti in materia notarile

Articolo 9

1. Sugli originali degli atti e negozi giuridici che sono destinati alla annotazione nel Registro degli atti privati (RAP), tenuto presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato, deve essere calcolata per ogni facciata redatta una marca amministrativa di euro 5,00, che può essere assolta in modo virtuale con annotazione a margine della prima pagina del documento.
2. Gli allegati degli atti di cui al comma che precedono sono sottoposti forfettariamente al pagamento di una marca amministrativa di euro 5,00 che può essere assolta in modo virtuale con annotazione a margine della prima

pagina del documento al quale si riferiscono.

3. Per ogni atto o negozio giuridico sottoposto a registrazione nel RAP deve essere corrisposto il diritto di segreteria in ragione del 2% del valore dell'atto, con un minino di euro 200,00 e fino ad un massimo di euro 1.500.00.

Articolo 10

1. Per la rogazione di ogni atto mortis causa e inter vivos e comunque per ogni negozio giuridico a cura di un Notaro dello Stato è dovuto il diritto notarile fisso di euro 50,00.
2. I diritti di segreteria per le attività notarili di cui al presente Titolo sono previsti e indicati nella Tabella VI allegata alla presente legge e si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2025.

TITOLO V
Disposizioni finali

Articolo 11

La presente legge, prima della sua promulgazione, è stata sottoposta alla diretta considerazione del Santo Padre, ed entra in vigore il 1° settembre 2025, le disposizioni ivi contenute, se non diversamente stabilito, si applicano dal 1° settembre 2025.

L'originale della presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nei Supplementi degli Acta Apostolicae Sedis e nel sito istituzionale dello Stato della Città del Vaticano, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 22 agosto 2025.

Presidente

Visto
Il Segretario Generale

TABELLA I

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA GIUDIZIARIA

A)	Originali dei provvedimenti, verbali ed altri atti e documenti fatti e depositati nei procedimenti giudiziali civili (compresi i casi di azione civile esercitata nel procedimento penale), nei procedimenti stragiudiziali innanzi ad organi dell'autorità giudiziaria, o nei procedimenti arbitrali: per ciascun foglio **(***sono esenti gli atti consistenti in comunicazioni, tanto in forma di lettera quanto se in forma di biglietto di cancelleria, salvo che vengano utilizzati come documenti nei procedimenti di cui sopra***)**	**10 euro**
B)	Certificati, estratti o copie di atti, rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria a richiesta di privati, e quelli che, senza richiesta di privati, siano fatti, fuori dei procedimenti penali, per essere notificati alle parti di una causa o a privati: per ciascun foglio	**6 euro**
C)	Notificazioni di atti richieste da privati e notificazioni ordinate, fuori dai procedimenti penali, dell'autorità giudiziaria: - nel territorio dello Stato della Città del Vaticano - fuori il territorio dello Stato della Città del Vaticano o a mezzo posta (oltre le spese di spedizione)	**6 euro** **20 euro**
D)	Autenticazione di copie: per ogni autenticazione	**10 euro**
E)	Procura alle liti, anche se scritte in calce o margine di atti già assoggettati o da assoggettare al pagamento dei diritti di segreteria, escluse le procure relative ad un singolo procedimento penale: per ciascun foglio	**10 euro**
F)	Istanze e richieste di qualsiasi genere, dirette ad ottenere da un organo dell'autorità giudiziaria l'emanazione di un provvedimento giudiziario fuori dalla materia penale, o di un provvedimento stragiudiziale, o il rilascio di copie, certificati, estratti e simili: per ciascun foglio	**10 euro**
G)	Querele, remissioni di querela, e verbali relativi o alla presentazione o remissione di querela, tanto se fatti dinanzi all'autorità giudiziaria quanto se fatti dinanzi ad altra autorità: per ciascun foglio	**6 euro**
H)	Nota spese fatta dal Cancelliere	**20 euro**
I)	Legalizzazione di firme: per ciascuna firma legalizzata	**6 euro**

TABELLA II

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA AMMINISTRATIVA

A)	Per certificati, attestazioni ed autenticazioni	**5 euro**
B)	Per copie autentiche o estratti di atti e scritti: per ciascun foglio	**5 euro**
C)	Per il rilascio del passaporto dello Stato della Città del Vaticano: Per il rinnovo del passaporto dello Stato della Città del Vaticano:	**120 euro** **80 euro**
D)	Per il rilascio o rinnovo di carte d'identità, tessere di riconoscimento, permessi di accesso	**18 euro**
E)	Per autorizzazioni alla residenza o al soggiorno nello SCV	**5 euro**
F)	Per altri documenti amministrativi non previsti nel presente elenco	**5 euro**
G)	Per iscrizione annuale nel Registro delle Persone giuridiche	**10 euro**
H)	Per la partecipazione alle procedure selettive mediante Albo e alle procedure selettive pubbliche, svolte dal Governatorato: - con importi stimati dell'appalto/concessioni uguali o maggiori ad euro 150.000,00 e inferiori ad euro 300.000,00; - con importi stimati dell'appalto/concessioni uguali o maggiori ad euro 300.001,00 e inferiori ad euro 500.000,00 - con importi stimati dell'appalto/concessioni uguali o maggiori ad euro 500.001,00 e inferiori ad euro 800.000,00 - con importi stimati dell'appalto/concessioni uguali o maggiori ad euro 800.001,00	 **50 euro** **100 euro** **200 Euro** **250 euro**

Tutti i diritti di segreteria sono dovuti oltre il rimborso della legalizzazione presso l'Ufficio Vidimazioni della Segreteria di Stato e delle spese vive sostenute per la spedizione degli atti e documenti richiesti se effettuata.

TABELLA III

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

A)	Per iscrizione al Registro veicoli Vaticani (RVV), rilascio delle targhe e della licenza di circolazione (escluse le vidimazioni annuali):	
	- autovetture ed autocarri;	**100 euro**
	- motocicli e ciclomotori	**60 euro**
B)	Per il rilascio della patente di abilitazione a condurre (sia per esame che per conversione):	
	- Patente guida dello Stato della Città del Vaticano:	
	Fino a 60 anni (validità 10 anni)	**120 euro**
	da 61 a 70 anni (validità 5 anni)	**100 euro**
	da 71 a 80 anni (validità 3 anni)	**70 euro**
	da 81 (validità 1 anni)	**50 euro**
	- Permesso Internazionale (validità 2 anni)	**60 euro**
	- Rilascio del Permesso a condurre veicolo targato SCV	**25 euro**
	- Rilascio adesivi " V "	**10 euro**
C)	Per le vidimazioni annuali della licenza di circolazione:	
	CLASSE	**MOLTIPLICATORI**
	Autovetture e autoveicoli uso promiscuo persone e cose (KW)	**3 euro**
	Autovetture e autoveicoli uso promiscuo persone e cose (CV)	**2 euro**

	Motocicli fino a 11KW Ciclomotori Rimorchi speciali	**25 euro** (Importo fisso)
	Motocicli superiori a 11KW	**40 euro** + **1,00** KW + **0,60** CV
	Quadricicli leggeri (fino a 50cc) Minicar	**60 euro** (Importo fisso)
	Autobus (KW)	**4 euro**
	Autobus (CV)	**3 euro**
	Autocarri da 0 a 400Kg	**25 euro**
	da 401 a 800 Kg	**36 euro**
	da 801 a 1000 Kg	**48 euro**
	da 1001 a 1500 Kg	**64 euro**
	da 1501 a 2000 Kg	**90 euro**
	da 2001 a 2500 Kg	**116 euro**
	da 2501 a 3000 Kg	**143 euro**
	da 3001 a 3500 Kg	**169 euro**
	da 3501 a 4000 Kg	**196 euro**
	da 4001 a 4500 Kg	**222 euro**
	da 4501 a 5000 Kg	**248 euro**
	da 5001 a 6000 Kg	**275 euro**
	da 6001 a 7000 Kg	**308 euro**
	da 7001 a 8000 Kg	**339 euro**

	Motocarri/Motofurgoni (sotto i 500 cc) da 0 a 400Kg	**25 euro**
	da 401 a 800 Kg	**35 euro**
	da 801 a 1000 Kg	**45 euro**
	da 1001 a 1500 Kg	**60 euro**
	da 1501 a 2000 Kg	**85 euro**
	Motocarri/Motofurgoni (da 500 cc) da 0 a 400Kg	**25 euro**
	da 401 a 800 Kg	**36 euro**
	da 801 a 1000 Kg	**48 euro**
	da 1001 a 1500 Kg	**64 euro**
	da 1501 a 2000 Kg	**90 euro**

TABELLA IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

	Infrazione	*Oblazione in Euro*
	Accessori mobili: sporgenza o strisciamento	**16**
	Affidamento di veicoli a persona non idonea	*Non ammessa*
	Apparecchi per persone con disabilità: mancato uso	**155**
	Archi: fermata	**39**
	Assicurazione: guida del veicolo privo della prescritta copertura assicurativa	*Non ammessa*
	Carico eccessivo o maldisposto	**16**
	Casco: mancato uso	**16**
	Cassette d'impostazione: fermata o sosta che ne ostacoli l'uso	**39**
	Cavalcavia: fermata o sosta	**39**
	Curve: fermata, soprasso, circolazione contromano, velocità pericolosa	**39**
	Direzione vietata	**39**
	Disco orario: mancata apposizione all'interno del veicolo ovvero d'altro mezzo indicativo del tempo di sosta	**16**
	Dispositivo di pubblico servizio: fermata che ne ostacoli l'uso	**39**
	Distanza di sicurezza: violazione	**16**
	Divieto di condurre veicoli: trasgressione	*Non ammessa*
	Documenti personali o dei veicoli: mancanti o scaduti	*Non ammessa*
	Documenti personali o dei veicoli: esistenti ma non portati con sé	**39**
	Documento di riconoscimento: omessa esibizione in caso di incidenti	**78**
	Ebbrezza del conducente	*Non ammessa*
	Fermata in luogo vietato	**39**
	Fontana: fermata che ne ostacoli l'uso	**39**
	Fuga o mancata assistenza in caso di investimento o di incidente con danni alle persone	*Non ammessa*
	Gallerie: fermata	**39**
	Grottone: transito vietato ai veicoli non autorizzati	**16**
	Idrante: fermata che ne ostacoli l'uso	**39**
	Incidente: fuga o mancata assistenza in caso di investimento o di incidente con danni alle persone	*Non ammessa*

Incidente: omessa esibizione di documento di riconoscimento	**78**
Incroci: fermata in corrispondenza o in prossimità di incrocio	**39**
Incroci: violazione della precedenza	**39**
Incroci: velocità pericolosa	**16**
Investimento: fuga o mancata assistenza	*Non ammessa*
Investimento: omessa esibizione di documento di riconoscimento	**78**
Lenti correttive: mancato uso come riportato sulla patente di guida	**155**
Luci prescritte: omissione	**16**
Luci prescritte: uso di abbaglianti o abuso di anabbaglianti	**16**
Mano: circolazione contromano in prossimità o in corrispondenza di curve o su via a senso unico o oltrepassando la striscia continua di mezzeria	**39**
Occhiali prescritti: mancato uso come riportato sulla patente di guida	**155**
Ordinanze relative a divieto di fermata o di sorpasso, a senso vietato, a precedenza, a stop: inosservanza (cfr. anche striscia continua)	**39**
Ordinanze altre: inosservanza	**16**
Passaggi pedonali: velocità pericolosa	**16**
Passaggi pedonali: fermata	**39**
Passaggi pedonali: mancata precedenza ai pedoni	**39**
Passi carrabili: fermata	**39**
Patente: mancante o scaduta	*Non ammessa*
Patente: esistente ma non portata con sè	**39**
Pedoni: disobbedienza all'invito di fermarsi o di esibire i documenti	**39**
Pedoni: trasgressioni varie	**8**
Persone in numero superiore a quello consentito	**16**
Peso del carico superiore a quello consentito	**16**
Precedenza: violazione	**39**
Proiettori: cfr. luci	
Cellulari e Dispositivi elettronici portatili: uso durante la marcia	**16**
Revisione: cfr. veicolo	
Scale: fermata in corrispondenza di sbocchi di scale	**39**
Segnali acustici: abuso o mancato uso	**16**
Segnali di direzione o di fermata: mancato o erroneo uso	**16**
Segnali stradali relativi a divieto di fermata o di sorpasso, a senso unico, a precedenza, a stop: inosservanza (cfr. anche striscia continua)	**39**

	Segnali stradali altri: inosservanza	**16**
	Segnali stradali: fermata che li occulti	**39**
	Semaforo: passaggio con luce rossa o gialla	**39**
	Senso vietato	**39**
	Sorpasso: effettuato sulla destra	**16**
	Sorpasso: effettuato nei casi in cui è vietato	**39**
	Sosta: abusiva o eccedente il tempo ammesso o con modalità diverse da quelle prescritte	**39**
	Sosta: nei luoghi in cui è vietata la fermata	**39**
	Sostanze stupefacenti o simili: guida sotto l'azione di tali sostanze	*Non ammessa*
	Sporgenza del carico eccessiva o senza i prescritti segnali	**16**
	Stop: inosservanza del segnale	**39**
	Striscia continua: oltrepasso nella marcia della striscia continua di mezzeria	**39**
	Striscia continua: altre violazioni	**16**
	Svolta a destra o a sinistra: violazione dei segnali che le vietano o le impongono	**16**
	Targa posteriore non illuminata	**16**
	Veicolo: omessa revisione	*Non ammessa*
	Veicolo: pericoloso	*Non ammessa*
	Velocità pericolosa	**16**
	Via a senso unico: circolazione nel senso vietato	**39**
	Visibilità scarsa: velocità pericolosa	**16**
	Visibilità scarsa: sorpasso	**39**
	Visibilità: omissione luci	**16**

TABELLA V

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA DOGANALE

A)	Per le importazioni di merci sono dovuti i diritti di segreteria sul valore delle merci stesse risultante dai documenti di origine o, in difetto, da accertamenti di ufficio. *(È concessa l'esenzione dei diritti di cui alla presente lettera a) per i beni usati, appartenenti alle persone che, per ragione della loro carica o di studio o di servizio, si trasferiscono dall'estero nella Città del Vaticano o negli immobili che fruiscono dei privilegi di cui alla Convenzione Doganale italo - vaticana del 30 giugno 1930).* Per ogni pacco postale pervenuto dall'estero: - se contenente effetti d'uso, mercerie ed oggetti fino ad un valore di euro 50, si applica un diritto fisso di euro 2; - se contenente merci di valore superiore ad euro 50, si applicano i diritti di cui alla presente lettera. *(Per il calcolo del diritto l'arrotondamento è all'euro superiore)*	**4%** **2 euro**
B)	Per esportazione temporanea di merci destinate alla riparazione o lavorazione (trittici doganali, costo pratica):	**30 euro**
C)	Per operazioni doganali per merci in arrivo o in partenza: - per merci a collettame: - per vagoni e/o camion completi (unità complete): - per pratiche doganali per l'introduzione in Italia di beni mobili registrati:	**15 euro** **80 euro** **34 euro**

D)	Per facchinaggi, consegna o ritiro di merci da/a domicilio, scali ferroviari, aeroporti e depositi doganali e per consegna diretta a domicilio di merci in arrivo: all'interno del G.R.A. - fino a 50 kg - fino a 100 kg - fino a 150 kg - oltre i 150 kg aeroporti, scali ferroviari e depositi doganali *Per uso di mezzi specifici: addebito del costo del veicolo impiegato.*	**25 euro** **40 euro** **60 euro** **100 euro** **80 euro**
E)	Per soste e noli ferroviari: come da addebito delle FF.SS. italiane	
F)	Per le vidimazioni e certificazione di fatture riguardanti l'acquisto di merci e per prestazioni in genere, si applicano i seguenti diritti ai fini della non imponibilità dell'IVA: - per generi alimentari, materiali di pulizia, oggetti di uso domestico (elettrodomestici esclusi), medicinali e materiali medicali, libri, riviste, carta, cartoni, inchiostro da stampa (toner inclusi), lavori tipografici, articoli di cancelleria, oggetti per il culto ed articoli religiosi (medaglie e suovenirs esclusi), mobili, materiali da costruzione (sanitari compresi): sull'importo indicato in fattura; - per bollette italiane relative a fornitura di acqua, gas, luce e telefono sull'importo risultante in fattura; - per beni mobili registrati sull'importo risultante in fattura: - per tutte gli altri beni e servizi soggetti in Italia all'IVA e non contemplati nella presente lettera si applica il diritto sull'importo indicato in fattura;	**2%** **1%** **5%** **4%**

	(Per il calcolo del diritto l'arrotondamento è all'euro superiore)	
G)	per emissione di fattura pro-forma e di dichiarazioni per spedizione di merci destinate all'estero	**15 euro**
H)	Per uso: - del sollevatore elettrico: - per uso del sollevatore per scarico autocarri interi, vagoni ferroviari interi, container e simili:	**10 euro** **50 euro**
I)	Per trasferte funzionari doganali relative a merci importate ed esportate si addebita il costo vivo eventualmente sostenuto.	
L)	Preparazione colli per spedizione (per collo): -confezionamento casse (per mc sviluppato):	**2 euro** **50 euro**
M)	Per spedizioni a mezzo Poste Vaticane: - primo collo: - ogni collo successivo	**4 euro** **2 euro**
N)	Spese amministrative (stampanti, postali, cancelleria, etc.):	**7 euro**
O)	Per le importazioni di merce origine non italiana di modesta entità: fino a € 100,00 di valore e fino a Kg 10 di peso (devono sussistere entrambe le condizioni), non si applicano i diritti di segreteria indicati nelle precedenti lettere ma un diritto fisso pari	**12 euro**
P)	Per l'emissione delle dichiarazioni doganali necessarie alla spedizione di merci destinate all'estero: ➢ le Direzioni del Governatorato, relativamente alle attività di natura commerciale, dovranno corrispondere: • fino a 1000 euro	**10%**

	• oltre i 1000 euro ➢ enti della Santa Sede per merce con valore dichiarato in fattura • fino a 1000 euro • oltre i 1000 euro ➢ Società esterne incaricate	**120 euro** **10%** **120 euro** **175 Euro**

Tutti i diritti di segreteria, ad esclusione della lettera F), sono dovuti oltre l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per le rispettive operazioni.

TABELLA VI

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA NOTARILE

A)	Per certificati, attestazioni ed autenticazioni notarili: per ogni documento rilasciato	**5 euro**
B)	Per copie autentiche o estratti di atti e scritti: per ciascun foglio	**5 euro**
C)	Per la vidimazione di registri, albi, verbali (amministrativi, sociali, contabili): ogni quattro pagine	**5 euro**
D)	Diritto notarile per ogni atto rogato, pubblico o privato, mortis causa o inter vivos, per ogni negozio giuridico redatto o curato da un Notaro dello Stato: per l'intero atto	**50 euro**
E)	Marca amministrativa gli atti e negozi giuridici sottoposti a registrazione nel RAP: per ogni facciata	**5 euro**
F)	Per gli allegati degli atti e negozi giuridici sottoposti a registrazione nel RAP: forfettariamente per ogni allegato a prescindere dal numero di pagine	**5 euro**
G)	Per la registrazione al RAP degli atti e negozi giuridici (minimo euro 200,00 e massimo euro 1.500,00)	**2%**
H)	Per la registrazione al RAP degli atti e negozi giuridici di valore indeterminato o indeterminabile	**350 euro**